

CASSAZIONE  
SEZIONE LAVORO13 SETTEMBRE 2006  
N. 19554

PRESIDENTE: CICIRETTI

ESTENSORE: DE MATTEIS

PARTI: MEZZER  
(avv. Porcelli)MICRON TECHNOLOGY ITALIA SRL  
(avv. Irace)

## Lavoro subordinato

- Dipendente • Password di accesso a sistema informatico aziendale
- Comunicazione a terzi
- Licenziamento
- Giustificazione • Sussiste

*Costituisce giusta causa di licenziamento il comportamento*

*del dipendente che abbia comunicato a soggetti esterni all'azienda la password personale di accesso al sistema informatico idonea a consentire a terzi di accedere ad una gran massa di informazioni attinenti l'attività aziendale e destinate a restare riservate.*

**L**a Micron Technology Italia s.r.l. ha licenziato il proprio dipendente sig. Maurizio Mazzer previa contestazione disciplinare del fatto che a partire dal mese di novembre 1999 erano state eseguite connessioni con la rete informatica interna della società utilizzando l'identificativo del Mazzer, e ciò anche da un'utenza telefonica del distretto di Milano, in giorni in cui il Mazzer era al lavoro nella Sede di Avezzano; tali connessioni si erano verificate anche nei giorni 26, 27 e 28 dicembre utilizzando la password del Mazzer da poco sostituita.

L'impugnativa del licenziamento, accolta dal Tribunale di Avezzano, è stata respinta dalla Corte d'Appello di L'Aquila con sentenza 30 ottobre 2003/8 gennaio 2004 n. 91.

Il giudice d'appello ha ritenuto accertate le seguenti circostanze di fatto:

1. le connessioni dall'esterno utilizzando la password del Mazzer sono iniziate subito dopo il licenziamento del dipendente Buraschi, avvenuto il 26 ottobre 1999,
2. esse sono state eseguite in maggioranza attraverso un'utenza appartenente al distretto telefonico di Milano ed intestata alla moglie del Buraschi, come da rapporto P.S.,
3. il 13 dicembre 1999 il Mazzer ha modificato la propria password su richiesta del sistema informatico,
4. alle ore 13,05 del giorno 24 dicembre 1999 è intercorsa una telefonata tra il Buraschi ed il Mazzer, e dal pomeriggio dello stesso giorno sono riprese le connessioni dall'utenza telefonica intestata alla moglie del Buraschi con la nuova password del Mazzer.

Il primo giudice aveva ritenuto che non fosse possibile escludere che il Buraschi fosse venuto a conoscenza della password del Mazzer per altre vie, in particolare: 1. potrebbe essergli stata comunicata dall'amministratore del sistema informatico, 2. o da altri colleghi che avrebbero sbirciato alle spalle del Mazzer, 3. ovvero perché il Buraschi avrebbe indovinato la

\* Non constano precedenti in termini. Sulla configurazione dell'abuso della password come accesso illecito ad un sistema

informatico ai sensi dell'art. 615-ter c.p.; v. Trib. Viterbo 5 luglio 2005, in *Giur. merito* 2005, 2395.

password tentando a caso. Non essendovi tale certezza, ha ritenuto che non fosse possibile affermare la responsabilità del Mazzer.

Il giudice d'appello, con ampia motivazione, ha argomentato che le tre possibilità ventilate dal primo giudice erano o impossibili a verificarsi o molto poco verosimili. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il Mazzer, con tre motivi.

La società intimata si è costituita con controricorso, resistendo. Entrambi hanno depositato memoria.

**MOTIVI DELLA DECISIONE.** — Con il primo motivo il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2104, 2105, 2119, 1324, 1362 e segg. cod.civ.; artt. 1 e 3 Legge 15 luglio 1966, n. 604; art. 7 Legge 20 maggio 1970, n. 300; 112 c.p.c.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.), censura la sentenza impugnata per violazione dei principi della specificità ed immutabilità della contestazione, sotto diversi profili.

Sostiene innanzitutto la mancanza di specificità degli addebiti, che non avrebbe consentito al lavoratore l'individuazione dei fatti nella loro materialità.

Assume poi che mentre la contestazione aveva per oggetto il fatto della connessione personale dall'esterno da parte del Mazzer, la sentenza impugnata ha interpretato come motivo del licenziamento il fatto della comunicazione della password al Buraschi, violando così il principio della immutabilità della contestazione.

Il motivo non è fondato, nei suoi diversi profili.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa corte, la previa contestazione dell'addebito, necessaria in funzione dei licenziamenti disciplinari, ha lo scopo di consentire al lavoratore l'immediata difesa e deve conseguentemente rivestire il carattere della specificità, che è integrato quando sono fornite le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari o comunque comportamenti in violazione dei doveri di cui agli artt. 2104 e 2105 cod. civ. (*ex plurimis* Cass. 10 giugno 2004 n. 11045).

La sentenza impugnata non ha immutato i fatti contestati, ma ne ha operato una valutazione di merito, alla stessa rimessa, il che non costituisce immutazione dei fatti. Con il secondo motivo il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 132 c.p.c.; 2119, 2697, 2727 e 2729 cod.civ.; 5 Legge 15 luglio 1966, n. 604; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.), censura la sentenza impugnata nel governo delle risultanze istruttorie.

Anche questo motivo non è fondato.

Il giudice d'appello ha esaminato partitamente le singole motivazioni della sentenza avanti a lui impugnata, ed ha esposto le sue contrarie considerazioni e conclusioni in maniera molto ragionata.

1. Circa la possibilità che il Buraschi sia potuto venire a conoscenza della password dall'amministratore del sistema, ha rilevato, seguendo la esposizione tecnica della Micron, che al primo accesso l'utente è obbligato dal sistema a modificare la propria password, con la conseguenza che l'amministratore del sistema non è più in grado di conoscerla. Infatti,

una volta memorizzata la password, il sistema la trasforma automaticamente ed immediatamente, attraverso un algoritmo matematico, in una stringa che successivamente il sistema stesso sarà in grado di riconoscere; una simile operazione è irreversibile e non è quindi possibile risalire alla password partendo dalla stringa.

Ha rilevato inoltre che, se è vero che i sistemisti possono annullare la password di un dipendente ed inserirne una nuova, è anche vero che il dipendente interessato verrebbe immediatamente a conoscenza di una simile operazione, visto che la sua vecchia password sarebbe ormai da lui inutilizzabile e si vedrebbe quindi negato l'accesso al sistema; nel nostro caso il Mazzer non ha mai dedotto di essere stato vittima di un simile accadimento, ma, anzi, è del tutto pacifico che la password utilizzata per le connessioni per cui è causa è sempre stata proprio quella prescelta dallo stesso Mazzer.

2. Quanto alla possibilità che altri dipendenti possano aver carpito la password osservando il Mazzer nel momento in cui la digitava, il giudice d'appello ha sottolineato che il piano di lavoro del dipendente si trovava sul lato del box opposto a quello dove si apriva la porta che dava sul corridoio (v. la riproduzione grafica delle postazioni di lavoro degli impiegati allegata al fascicolo della Micron nel procedimento *ex art. 700*). Ne ha dedotto che era praticamente impossibile che qualche impiegato, transitando sul corridoio o affacciandosi sulla porta, potesse vedere i tasti premuti dal Mazzer nel momento in cui digitava la password perché costui si sarebbe trovato con la schiena rivolta verso la porta e pertanto avrebbe coperto con il proprio corpo la visuale della tastiera al collega.

Il giudice d'appello ha inoltre rilevato che l'eventualità prospettata dal Tribunale appare davvero improbabile se si considera che il Buraschi ha eseguito le connessioni utilizzando non solamente la « vecchia » password del Mazzer, ma anche quella « nuova » che egli, su richiesta del sistema, aveva dovuto adottare in sostituzione della prima. Tale circostanza, innanzi tutto, esclude la possibilità che il Buraschi sia venuto a conoscenza della password in ragione del fatto di lavorare insieme con il Mazzer; infatti, la seconda delle password in questione è stata adottata dal Mazzer quando il Buraschi era stato già da tempo licenziato dalla Micron.

3. Infine, il giudice d'appello ha escluso la terza ipotesi prospettata dal Tribunale e cioè che il Buraschi abbia indovinato la password del Mazzer provando a caso varie combinazioni, rilevando l'elevatissimo numero di combinazioni possibili per una password che utilizzi, come nel caso di specie, da un minimo di sei ad un massimo di 32 caratteri alfanumerici.

In conclusione, delle tre possibili ipotesi prospettate dal Tribunale circa le modalità attraverso le quali il Buraschi sarebbe potuto venire a conoscenza della password del Mazzer, la sentenza impugnata ha ritenuto la prima (responsabilità dell'amministratore del sistema) impossibile e le altre due (da terzi o tentando a caso) estremamente improbabili.

Viceversa il giudice d'appello ha ritenuto che nel senso della responsabilità diretta del Mazzer depongono le seguenti circostanze di fatto: *a)* il Mazzer era l'unico che conosceva le proprie password; *b)* le connessioni dall'esterno sono state compiute utilizzando ben due password diverse e ciò si spiega molto facilmente se si ammette che sia stato lo stesso Mazzer

a comunicare le password al Buraschi; c) dopo la modifica della password, il Buraschi tentò inutilmente di collegarsi alla rete e vi riuscì nuovamente (utilizzando la nuova password) solamente dopo aver intrattenuto un colloquio telefonico con il Mazzer.

La Corte ritiene la motivazione sopra riassunta molto ragionata e priva di vizi logici o giuridici.

Occorre ricordare che la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge). Ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione (Cass. 9 febbraio 2004 n. 2399; Cass. Sez. Un. 27 dicembre 1997 n. 13045; Cass. Sez. Un. 11 giugno 1998 n. 5802; Cass. 22 ottobre 1993 n. 10503).

In realtà le censure del ricorrente non segnalano vizi del ragionamento, ma dissensi interpretativi sui fatti.

Con il terzo motivo il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2106, 2119 cod. civ.; 7 Legge 20 maggio 1970, n. 300; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.), censura la sentenza impugnata in punto di proporzionalità tra mancanza e sanzione. Rileva che il Mazzer aveva accesso al sistema come *user*, e cioè come utente ordinario; poteva con il codice relativo accedere alle statistiche ed alle illustrazioni pubblicitarie dei prodotti, ma non poteva interagire con il sistema, non aveva accesso ai programmi, non poteva fare copia di files o programmi residenti nel sistema.

Sul punto il giudice d'appello ha così motivato:

Per quanto riguarda, infine, la valutazione della gravità dell'inadempimento realizzato dal Mazzer, ritiene il Collegio che essa sia tale da giustificare il recesso datoriale. Invero il comportamento del lavoratore si è concretato nella diffusione all'esterno di dati (le password personali) idonei a consentire a terzi di accedere ad una gran massa di informazioni attinenti l'attività aziendale e destinate a restare riservate.

Il ricorrente non contesta che si trattasse di dati comunque riservati.

La valutazione della proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità della mancanza del lavoratore si risolve in un apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimità ove sorretto da motivazione adeguata e

logica (*ex plurimis* Cass. 23 agosto 2004 n. 16628, Cass. 18 agosto 2003 n. 12083, Cass. 8 agosto 2003 n. 12001). La sottrazione di dati aziendali è stata ritenuta idonea ad integrare la giusta causa di licenziamento (Cass. 2 marzo 1993 n. 2560).

Il ricorso va pertanto respinto.

Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate in Euro 103,00 oltre Euro duemilacinquecento per onorari di avvocato, oltre spese generali, IVA e CPA..

P.Q.M. — rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare le spese del presente giudizio liquidate in Euro 103,00

oltre Euro duemilacinquecento per onorari di avvocato, oltre spese generali, IVA e CPA..